



ALLEGATO A alla Dgr n. 1189 del 15 luglio 2014

Articolo 1 commi 362 e seguenti, legge 27 dicembre 2006, n. 296

D.M. 26 gennaio 2012

Disposizioni attuative per l'istruttoria da parte dei comuni

Si espongono di seguito i criteri e i requisiti per accedere al finanziamento di cui all'art. 1, commi 362 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012.

1) Categorie di beneficiari e requisiti di ammissione

A) Soggetti privati titolari di contratti di fornitura di energia nell'abitazione in cui hanno stabilito la propria residenza ubicata nel territorio della Regione del Veneto (in questo caso l'immobile oggetto degli interventi è l'abitazione di residenza del richiedente):

- 3 punti in caso di disagio economico corrispondente ad un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da euro 0 ad euro 10.000,00, (con precedenza ai livelli di reddito ISEE più bassi) o per i soli nuclei familiari con presenza da quattro a più figli conviventi aventi un reddito (I.S.E.E.) fino a euro 19.000,00;
- 2 punti in caso di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dall'Ufficio INPS;
- 1 punto in caso di età superiore o uguale a 65 anni, purché in una condizione di disagio economico, corrispondente ad un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da euro 0 ad euro 10.000,00, con precedenza ai livelli di reddito ISEE più bassi.

Tra questi soggetti coloro che sono in possesso di veicoli devono risultare in regola con il pagamento delle tasse regionali relative a tali veicoli riferite all'ultima annualità dovuta.

B) Soggetti pubblici titolari di immobili adibiti a funzioni sociali ubicati nel territorio della Regione del Veneto (in questo caso l'immobile oggetto degli interventi è l'edificio adibito a funzioni sociali):

- edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;
- edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali;
- centri di riabilitazione per anziani e disabili;
- case di riposo;
- centri di accoglienza e case famiglia.

I centri di riabilitazione per anziani e disabili, le case di riposo, i centri di accoglienza e case famiglia devono risultare autorizzati all'esercizio o in corso di rinnovo dell'autorizzazione, secondo la L.R.22/2002.

Assegnazione dei punteggi con riferimento alla forma istituzionale dei soggetti pubblici titolari di immobili:

- 6 punti in caso di IPAB;
- 5 punti in caso di enti comunali;
- 3 punti in caso di Aziende ULSS.

Assegnazione dei punteggi con riferimento alla tipologia dei servizi erogati:

- 5 punti in caso di case di riposo;
 - 4 punti in caso di centri di riabilitazione per anziani e disabili;
 - 3 punti in caso di centri di accoglienza e case famiglia;
 - 2 punti in caso di edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;
 - 1 punto in caso di edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali.
- a) Gli interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi possono riguardare: cambio caldaia a condensazione, inserimento valvole termostatiche dei radiatori delle singole abitazioni, in caso di condominio contabilizzazione e valvole termostatiche, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzo di pompa di calore, cambio di serramenti, isolamento termico (cappotto dell'edificio), sostituzione di lampadine, impianto fotovoltaico, sistemi di cogenerazione, altro con specifica.
- b) Relativamente alle classi di efficienza, sia per gli interventi richiesti dai soggetti di cui alla lettera A) che alla lettera B), considerando l'attuale categoria di consumo, vengono assegnati i seguenti punteggi:

Classi di efficienza	
Categoria di consumo	Punteggio
A	0
B	0
C	1
D	2
E	3
F	4
G	5

Gli interventi di cui alla lettera A) sono rimborsabili al 100% della spesa complessiva, fino ad un massimo di euro 10.000,00 comprensivo di IVA; per gli interventi richiesti dai soggetti di cui alla lettera B) il rimborso della spesa complessiva è pari all'80% fino ad un massimo di euro 50.000,00 comprensivo di IVA.

- c) Sia i soggetti di cui alla lettera A) che i soggetti di cui alla lettera B) possono fare domanda qualora si trovino nelle seguenti condizioni:
- gli interventi, volti a ridurre i consumi della fornitura di energia per finalità sociali, possono essere già iniziati ma non pagati oppure ancora da realizzare;
 - se esiste un contratto di affitto o di locazione, il proprietario o l'inquilino possono essere alternativamente in possesso delle condizioni di cui sopra. Nel caso sia l'inquilino, il proprietario provvederà a rilasciare al medesimo l'autorizzazione ad effettuare gli interventi, purché il rapporto contrattuale abbia una durata di almeno otto anni (4+4), complessivamente intesa.

Si ritiene opportuno evidenziare nei confronti dei soggetti destinatari che, essendo un finanziamento a fondo perduto e quindi non rimanendo a loro carico, non potranno beneficiare di deduzioni e di detrazioni previste dalla normativa vigente.

2) Documenti da consegnare per accedere al finanziamento

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione da parte dei soggetti di cui alla lettera A):

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

- attestazione ISEE relativa all'anno 2013;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
- copia del certificato attestante la condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dall'ufficio INPS;
- autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario, se il richiedente è locatario con contratto di affitto/locazione o altri diritti;
- documento con le specifiche degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento (anche con il passaggio dalla categoria di consumo attuale a quella ottenuta dopo l'intervento).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione da parte dei soggetti di cui alla lettera B):

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (rappresentante legale);
- il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o di istituzione dell'ente;
- documento che attesti la destinazione al servizio a cui è destinata la struttura (non coincide col documento di cui sopra);
- progetto degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento (anche con il passaggio dalla categoria di consumo attuale a quella ottenuta dopo l'intervento);
- autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario, se il richiedente è locatario con contratto di affitto/locazione o altri diritti.

3) Procedura per la compilazione delle domande del richiedente e del Comune e tempi di approvazione della graduatoria regionale

La compilazione delle domande di finanziamento in base all'art. 1 commi 362 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dando esecuzione al D.M. 26 gennaio 2012, viene supportata da una procedura informatica regionale che prevede i seguenti passaggi:

- Il Comune:
 1. dal 01.09.2014 al 30.09.2014, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB "BANDO FONDO ENERGETICO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI"**, secondo la procedura informatica riservata al SINDACO con accesso all'area dedicata tramite il sito internet: <https://sociale.regione.veneto.it/>;
 2. dal 05.09.2014 al 20.10.2014, nella persona dell'Incaricato, svolge l'istruttoria con la validazione della domanda, secondo la procedura informatica riservata all'Incaricato con accesso all'area dedicata tramite il sito internet: <https://sociale.regione.veneto.it/>;
 3. successivamente all'approvazione regionale, nella persona dell'Incaricato, visualizza le graduatorie regionali dei soggetti beneficiari del finanziamento, tramite il sito internet: <https://www.regione.veneto.it>.
- Il Richiedente il finanziamento, dal 05.09.2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30.09.2014, deve:
 1. compilare e inviare via web la **"DOMANDA DI FINANZIAMENTO"**, secondo la procedura informatica riservata al richiedente con accesso tramite il sito internet: <https://sociale.regione.veneto.it/> e con validazione automatica da parte del sistema informatico

(questa varrà come data di presentazione); fatto questo l'istante dovrà recarsi al comune di residenza nel caso A) o nel comune dove è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento nel caso B), al fine di consegnare la domanda compilata e sottoscritta assieme a tutta la relativa documentazione. Quest'ultima fase di consegna cartacea può essere evitata solo se il cittadino istante ha la possibilità di inviare la medesima documentazione attraverso il procedimento della firma digitale;

2. recarsi presso il comune di residenza nel caso A) per i soggetti privati o nel comune dove è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento nel caso B) per i soggetti pubblici e consegnare la domanda cartacea compilata e firmata, allegando i documenti previsti dal bando (la data di presentazione sarà quella formalizzata dall'ufficio comunale);
3. trasmettere la domanda compilata e firmata, allegando i documenti previsti dal bando con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante), purché emerga la data certa di invio (che varrà come data di presentazione della domanda).

- La Regione:

1. approva le graduatorie dei soggetti beneficiari del finanziamento;
2. pubblica il provvedimento di cui alla precedente punto 1) sul sito internet:
<https://www.regione.veneto.it>.

4) Criteri per la stesura della graduatoria regionale

La Regione del Veneto, ricevute le domande da parte del comune, stilerà le graduatorie dei soggetti richiedenti il finanziamento, attribuendo un punteggio. In caso di parità di punteggio sarà utilizzato il criterio in base alla data e all'ora di ricezione formalizzata dal comune ricevente.